

Oggetto: Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

Aggiornamento: Marzo 2021

Gentili clienti,

ai sensi del Regolamento REACH BERICA CAVI SPA è identificabile come "utilizzatore a valle", in particolare come "fabbricante di articoli" e "fornitore di articoli" (art.3.4 e 3.33), inoltre, sempre ai sensi del regolamento, può essere definito articolo qualsiasi prodotto, componente o semi-lavorato.

Vi informiamo quindi che:

- a. I prodotti¹ forniti da BERICA CAVI SPA consistono in un assemblaggio di più componenti che ricadono sotto la definizione di articoli (art.3.3). Detti articoli non rilasciano alcuna sostanza in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili;
- b. BERICA CAVI SPA non è qualificabile come produttore o importatore di sostanze, ai sensi dell'art.3.9 e 3.11 REACH, e come tale non è tenuto alla registrazione delle sostanze utilizzate nel proprio processo produttivo;
- c. BERICA CAVI SPA mantiene attive le azioni necessarie a garantire la rispondenza aziendale agli adempimenti previsti dal Regolamento REACH. Nello specifico:
 - I. la gestione delle comunicazioni nella catena di approvvigionamento con l'obiettivo di:
 1. aggiornare le informazioni necessarie in riferimento all'evoluzione del REACH;
 2. assicurarsi che gli usi specifici delle sostanze da parte di BERICA CAVI SPA siano integrati nei dossier di registrazione ed eventualmente nello scenario di esposizione (se previsto),
 3. individuare fornitori alternativi allo scopo di garantire la continuità delle forniture;
 - II. ricercare e sviluppare processi o sostanze alternative qualora il regolamento dovesse limitare o proibire l'utilizzo di alcune sostanze sul mercato, allo scopo di garantire ai clienti la continuità, la qualità e le prestazioni dei propri prodotti;
 - III. valutare le sostanze utilizzate allo scopo di identificare e comunicarvi, in accordo all'obbligo di cui all'art.33 REACH, qualunque presenza di sostanze classificate come SVHC (sostanze estremamente preoccupanti) e incluse in Allegato XIV o in Candidate List, qualora presenti oltre il limite di concentrazione dello 0,1% in peso/peso per ogni articolo facente parte del prodotto.
- d. BERICA CAVI SPA è a conoscenza degli obblighi di notifica al Database SCIP [Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)] introdotti, a partire dal 5 gennaio 2021, dalla Direttiva 2018/851/UE per gli articoli contenenti sostanze SVHC oltre lo 0,1% in peso/peso e si impegna a fornire, tramite la tabella sottostante, il numero di notifica SCIP laddove previsto;

Riferimento prodotto fornito	Nome sostanza	Cas number	Informazioni per uso sicuro	Numero di notifica SCIP
/	/	/	/	/


La tabella sottostante mostra i risultati della nostra indagine interna, aggiornati alla data della presente comunicazione, riguardo la possibile presenza di sostanze identificate come SVHC o elencate agli Allegati XVII o XIV del Regolamento

Tema	Famiglie di prodotti coinvolte nella verifica	Risultati
Verifica della presenza di sostanze SVHC (candidate list – ultimo aggiornamento 19 Gennaio 2021)	Tutte le famiglie	Nessuna sostanza in concentrazione superiore allo 0,1% (p/p) ²
Verifica della presenza di sostanze incluse in Allegato XIV	Tutte le famiglie	Nessuna sostanza in concentrazione superiore allo 0,1% (p/p) ²

Per ulteriori domande o informazioni riguardo il Regolamento REACH si prega di contattare:
Dipartimento tecnico: tecnico@bericacavi.com

Meledo di Sarego (VI), 01/03/2021

Dr. Giacomo Camerra
Presidente
BERICA CAVI S.p.a.



¹ Prodotti secondo il Reach possono essere articoli o oggetti complessi o oggetti molto complessi

² Queste informazioni vengono fornite in buona fede e sono ritenute accurate alla data della presente lettera a seguito dell'esame delle informazioni ricevute dai fornitori. Ricordiamo che non sono state eseguite prove analitiche sugli articoli forniti.